

Comune di Chialamberto

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21****OGGETTO:****Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Esercizio finanziario 2017 -
art. 193 del D. lgs. 267/2000 e s.m.i.**

L'anno duemiladiciassette addì quattro del mese di agosto alle ore diciotto e minuti cinque nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Bonadè Bottino Adriano - Presidente	Si
2. Venera Bruno - Vice Sindaco	Si
3. Aimò Boot Alessandra - Consigliere	Si
4. Vallino Anna Maria - Consigliere	Si
5. Del Re Germano - Consigliere	Giust.
6. Chiariglione Aldo - Consigliere	Si
7. Rudà Chiara	Si
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor dott. Matteo Bossa il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Bonadè Bottino Adriano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- RICHIAMATA integralmente la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 31/03/2017 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di previsione 2017/2018/2019 e le successive variazioni;
- RILEVATO che gli art. 151 e 162 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. stabiliscono che i Comuni hanno l'obbligo di deliberare il Bilancio di Previsione, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario, integrati dai nuovi principi contabili finanziari, patrimoniali, economici, di programmazione e di rendicontazione previsti dall'armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011;
- RICHIAMATO l'art. 175, comma 8 del D.Lgs 267/2000 che prevede " Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";
- RICHIAMATO il principio contabile 4.2 che nella parte relativa agli esempi, in particolare all'esempio n° 5, prevede che, in corso di esercizio (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio), si verifica la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti;
- VERIFICATA la situazione di equilibrio sia per le poste contabili in conto residui che per la gestione di "cassa" che non richiedono interventi di riequilibrio;
- RICHIAMATO l'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che il bilancio di previsione degli enti locali deve garantire l'equilibrio economico finanziario inteso come pareggio tra le entrate correnti (Titoli I, II e III) e le spese correnti (Titolo I) più le spese per rimborso di prestiti (Titolo III), salve le eccezioni previste dalla legge;
- RICHIAMATO integralmente il Verbale n.6 in data 02/08/2017 (prot. 1954) emesso dall' Organo di Revisione economico-finanziaria che esprime parere favorevole all'approvazione del presente provvedimento di assestamento in funzione del mantenimento degli equilibri di bilancio;
- VISTI infine:
 - il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
 - gli artt. 9 e 10 del Regolamento Comunale di Contabilità;
 - il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
 - il D.Lgs. 118/2011 riferito all'armonizzazione contabile e s.m.i. D.lgs 126/2014;
- PRESO ATTO che, riportati in calce alla presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta circa la regolarità tecnica e contabile;

Proceduto a votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente:

Consiglieri presenti: n. 06
Consiglieri votanti: n. 06
Consiglieri favorevoli: n. 04
Consiglieri contrari: n. 02 (Chiariglione, Rudà)
Consiglieri astenuti: n. 0

DELIBERA

1) di accertare ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata, il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;

2) di dare atto che:

- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

3) di allegare alla presente deliberazione la relazione sulla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;

4) di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 267/2000;

5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in Amministrazione trasparente.

*** **

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale - Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dott. Matteo Bossa

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : Bonadè Bottino Adriano

Il Segretario Comunale
F.to : dott. Matteo Bossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10/08/2017 al 25/08/2017 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Chialamberto, li 10/08/2017

Il Segretario Comunale
F.to dott. Matteo Bossa

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 10/08/2017

Il Segretario Comunale
dott. Matteo Bossa

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04-ago-2017

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Chialamberto, li _____

Il Segretario Comunale
dott. Matteo Bossa



COMUNE DI CHIALAMBERTO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Roma 2, C.A.P. 10070 Chialamberto

Tel. (0123) 50.67.01 – Fax (0123) 50.63.69

C. F. 83002850010

Indirizzo e-mail: chialamberto@reteunitaria.piemonte.it

ART. 193 del DECRETO LEGISLATIVO 267/2000, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI GENERALI di BILANCIO RELAZIONE anno 2017

PREMESSO che:

- il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'Ente (IL DUP degli Enti locali), attraverso il quale gli organi di governo di un Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione;
- il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare gli equilibri interni al bilancio di previsione per ciascuno degli esercizi in cui è articolato. Infatti il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere:
 - l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale variazione delle attività finanziarie. Al riguardo si segnala che l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito dell'adozione del cd. principio della competenza finanziaria potenziata non è più automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti. Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente, invece, l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, è destinato al rimborso anticipato

dei prestiti e al finanziamento degli investimenti, determinando, per la quota destinata agli investimenti, necessariamente un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente. Considerato che le concessioni crediti degli enti locali sono costituite solo da anticipazioni di liquidità che, per loro natura sono chiuse entro l'anno, il problema dell'equilibrio delle partite finanziarie riguarda soprattutto le regioni che concedono crediti per finanziare investimenti, il cui prospetto degli equilibri dedica un'apposita sezione anche alle partite finanziarie;

- l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili;

- l'art. 193 del decreto legislativo 267/2000 testualmente recita:

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.»;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'adempimento di cui all'art. 193 succitato;

CONSIDERATO che l'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del consiglio comunale ha una triplice finalità:

- verificare, tramite l'analisi della situazione contabile, lo stato di attuazione dei programmi;

- constatare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire tempestivamente, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio; durante la vita di ogni ente, si possono infatti verificare circostanze particolari che portano momentaneamente all'alterazione degli equilibri generali delle finanze. Queste circostanze si possono ricondurre ad alcune casistiche ben definite:
 - a) l'accertamento di debiti fuori bilancio riconducibili ad ipotesi per le quali esista giuridicamente la possibilità di un loro riconoscimento da parte del Comune;
 - b) la chiusura del consuntivo di un esercizio precedente in disavanzo di amministrazione, non ancora ripianato mediante l'applicazione di pari quota alla parte passiva del bilancio;
 - c) la previsione di una chiusura dell'esercizio in corso in disavanzo di amministrazione dovuto a sopraggiunti squilibri nella gestione delle risorse di competenza dell'esercizio (previsioni di accertamenti inferiori alle previsioni di impegno) , o nella gestione dei residui (venir meno di residui attivi già conservati a consuntivo).

L'esistenza di una situazione di squilibri della gestione comporta l'immediato intervento correttivo del consiglio che, in questo caso, deve approvare un'adeguata manovra di rientro. L'inerzia dell'organo consiliare porta al suo scioglimento anticipato.

Infatti, "la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio (..) è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione (..) con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo di legge" (comma 4, art. 193 D.Lgs 267/2000).

In ogni caso, qualunque sia la dimensione dell'eventuale operazione di riequilibrio, essa si compone di due distinti momenti:

- il riconoscimento formale delle singole poste passive con la quantificazione dell'ammontare globale delle maggiori esigenze di spesa;
- il finanziamento dell'intera operazione con l'individuazione delle modalità e dei tempi necessari per il ripristino degli equilibri generali di bilancio.

Le possibilità tecniche di rifinanziare lo squilibrio di gestione sono particolarmente vaste. Prevede la norma che, per ripristinare il pareggio di bilancio, "(..) possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità , ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili" (comma 3, art. 193 D.Lgs 267/2000).

Per i soli debiti fuori bilancio, la possibilità di riconoscimento e copertura di queste passività e relative ad esercizi regressi sono ancora maggiori. Infatti, oltre al tipo di finanziamento previsto per le altre situazioni di squilibrio, per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti (..) l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori. Per il finanziamento delle spese suddette (..) l'ente locale può fare ricorso a mutui (..). Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse (..).(commi 2 e 3 art. 194 D.Lgs 267/2000).

RICHIAMATO l'art. 56 "Controllo sugli equilibri finanziari" del regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 19/02/2016.

VISTO il bilancio 2017/2019, il DUP 2017/2019, approvati con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2017, esecutiva.

VISTI i prospetti denominati:

- allegato 9 – stanziamenti assestati equilibri di bilancio 2017/2019;
- bilancio assestato - prospetto rispetto vincoli di finanza pubblica;

Comune di Chialamberto

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

STANZIAMENTI ASSESTATI (Dati Aggiornati alla Data del 26/07/2017) EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2017-2018-2019)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	324.897,26			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	920,40	0,00	0,00
AA) Recupero di avanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	578.759,91 0,00	556.867,93 0,00	567.867,93 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	536.447,31 0,00 41.775,26	512.618,93 0,00 50.727,11	522.561,93 0,00 59.678,95
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to del mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	43.233,00 0,00 0,00	44.249,00 0,00 0,00	45.306,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	85.000,00		

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	38.457,61	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	27.500,00	20.500,00	20.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	150.957,61 0,00	20.500,00 0,00	20.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		0,00	0,00	0,00

Comune di Chialamberto

BILANCIO ASSESTATO (Anno 2017) PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		STANZIATO Anno 2017	STANZIATO Anno 2018	STANZIATO Anno 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	920,40	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	36.457,61	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	36.378,01	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	470.393,34	448.103,34	488.103,34
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica	(+)	10.945,00	10.945,00	10.945,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	97.421,57	97.819,59	97.819,59
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	27.500,00	20.500,00	20.500,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	536.447,31	512.618,89	522.561,93
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	41.775,28	50.727,11	59.678,95
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	581,02	581,02	581,02
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	494.991,03	461.310,80	462.301,80
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	150.957,61	20.500,00	20.500,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	150.957,61	20.500,00	20.500,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		589,28	95.567,13	105.565,97

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-V> - Sezione "Pareggio bilancio e Patti stabiliti" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nella more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziari dell'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) e (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

RILEVATO che in ottemperanza a quanto disposto dalle norme citate si rende necessario effettuare una sintesi di bilancio da cui ricavare le informazioni sull'andamento della gestione contabile dell'ente. In particolare verificare:

- Il mantenimento degli equilibri di bilancio, tramite un monitoraggio delle previsioni di entrata e di spesa così come modificate con le suddette deliberazioni di giunta e di consiglio comunale,
- l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, sulla base rispettivamente di idonea documentazione probante la ragione del credito e dell'obbligazione con la quale è stato costituito vincolo sulle previsioni di bilancio,
- l'andamento della gestione dei residui al fine del riscontro di situazioni pregiudizievoli degli equilibri del bilancio, non compensabili con maggiori entrate o con minori spese,

RELAZIONA QUANTO SEGUE:

Il bilancio di previsione 2017/2019, alla data attuale pareggia in entrata ed in uscita per complessivi euro 924.237,92.

La generale condizione di precarietà degli assetti regolativi del sistema di finanziamento degli enti locali, causata dalle molteplici innovazioni nei criteri del prelievo fiscale immobiliare, succedutesi negli ultimi tempi, ha comportato notevoli ricadute negative sul processo di programmazione e mantenimento degli equilibri di bilancio.

Tuttavia, nella stesura del bilancio per l'anno in corso si sono adottati dei comportamenti ispirati al principio della prudenza, che, nonostante le succitate problematiche, al momento, garantiscono la salvaguardia degli equilibri.

I residui attivi conservati, per la parte non ancora effettivamente introitata nelle casse comunali, sono supportati da opportuni titoli che ne giustificano la sussistenza e ne garantiscono l'incasso entro l'anno in corso.

I residui passivi tutt'ora presenti, che non hanno ancora raggiunto la fase della liquidazione, verranno per la maggior parte pagati entro la fine dell'anno in corso.

Alla luce di quanto sopra relazionato si esprimono le seguenti conclusioni:

- Alla data odierna permangono gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento delle spese di investimento, secondo le norme contabili recate dal testo unico approvato con decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche.
- Non esistono debiti fuori bilancio.
- In base alle considerazioni sopra esposte, fatti salvi eventi futuri non prevedibili, alla data odierna la gestione del bilancio per il corrente esercizio finanziario è da considerarsi in equilibrio.

Chialamberto, 26 luglio 2017

IL RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Matteo BOSSA